

N. [] / 2015 SENT.
N. [] / 2012 R.G.
N. [] / 2015 CRON.
N. [] / 2015 REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini
ha pronunciato la seguente

OCCASIONE:
DIRITTI REALI
- REGOLAMENTO
CONFINI -

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2035/2012 R.G. promossa da:

[] con il patrocinio dell' avv. CHIARINI
GABRIELE e con elezione di domicilio in Pesaro P. le Garibaldi 11 presso avv. CHIARINI
GABRIELE;

attrice

contro:

[] con il patrocinio dell' avv. []
[] con elezione di domicilio presso avv. []
[]

CONVENUTO

Oggetto: diritti reali - regolamento di confini

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale del 4.2.15.

Motivi della decisione

Parte attrice [] in citazione rappresentava di aver acquisito la proprietà dell'appezzamento agricolo, sito nel Comune di Montelabbate, individuato al catasto terreni del ridetto Comune al foglio 11, particelle n. 237, 244 e 246, confinante con la proprietà del sig. [] [] (contraddistinta al catasto fabbricati al foglio 11, particella 537), all'esito del procedimento giudiziale dalla stessa promosso per l'esercizio del proprio diritto di riscatto del fondo (in

quanto coltivatrice diretta e proprietaria di fabbricato rurale e terreni agricoli confinanti): il fondo in questione era stato alienato dai sig.ri [] e [] al sig. [] [] proprietario della particella catastale posta a monte del ridetto appezzamento agricolo, con atto a rogito del notaio Marchionni del 22.8.1992, in difetto della comunicazione alla sig.ra [] della proposta di vendita prevista dall'art. 8, comma IV, della legge n. 590/1965. Il giudizio si era concluso con la sentenza n. 394/2001 dichiarante il diritto della sig.ra [] al retratto del terreno agricolo da []

[] poi confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 508/2003 e passata definitivamente in giudicato all'esito del giudizio di Cassazione deciso con sentenza n. 14474/2008. La sig.ra [] deduceva che, all'esito della lunga vicenda giudiziale, era quindi insorta una controversia con il sig. [] in ordine alla individuazione del confine tra le rispettive proprietà.

Le verifiche operate dal geom. [] tecnico incaricato nel febbraio 2009 dalla sig.ra [] per procedere, nel contraddittorio con i proprietari confinanti, al riconfinamento dell'appezzamento agricolo stante la situazione di incertezza venutasi a creare riguardo alla linea di confine – ponevano in evidenza una incongruenza negli elaborati tecnici (frazionamento del 1975 e tipo mappale del 1991) depositati presso l'Agenzia del Territorio di Pesaro da prendersi a riferimento per la delineazione del confine. Il tipo mappale del 1991, infatti, è risultato presentare una anomala discrepanza tra le quote scritte nel libretto delle misure e le dimensioni rilevabili dall'estratto grafico di mappa, invece normalmente coincidenti. Il tecnico incaricato dalla sig.ra [] riteneva di dover provvedere all'individuazione della linea di confine prendendo a parametro di riferimento le quote indicate nel libretto delle misure, ritenute dallo stesso prevalenti rispetto alle risultanze grafiche dell'estratto di mappa posto che l'elaborazione grafica del mappale catastale deriva dalle quote del libretto delle misure e atteso che il regolamento edilizio del

comune di Montelabbate (cfr. nostro doc. 9, allegato B, pag. 53) recepisce quale principio di carattere generale – invero comune a tutti i regolamenti edilizi comunali – la prevalenza in caso di divergenza delle quote numeriche rispetto alle dimensioni grafiche. Il sig. [], ritenendo invece corretto il confine di cui all'estratto di mappa, non assentiva al riconfinamento operato dal geom. [], e si sottraeva, sempre a dire di parte attrice, a qualsiasi proposta di diversa regolamentazione extragiudiziale del confine e componimento

bonario della vicenda. La sig.ra [] rappresentava altresì che la perdurante situazione di incertezza del confine si ripercuoteva inevitabilmente sull'estensione delle rispettive proprietà e sulla facoltà di godimento delle stesse, risultando tanto più rilevante – e fonte di continui, anche accesi, contrasti tra le parti – considerato che nell'area di confine tra i due fondi il sig. [] aveva realizzato, nelle more del procedimento giudiziale di riscatto (ed in parte dopo la pronuncia della Cassazione n. 14474/2008, che rendeva definitive le statuizioni sul retratto), diverse opere edilizie, tra le quali un vano seminterrato adibito a ricovero di animali da cortile; l'accertamento del confine si rendeva necessario, pertanto, anche per la determinazione della titolarità del diritto di proprietà di tali opere e per determinare se le stesse rispettassero o meno le distanze regolamentari dal confine. Riguardo al vano seminterrato, si puntualizzava che, anche aderendo alla delineazione del confine prospettata dal sig. [] lo stesso risultava in ogni caso realizzato in violazione delle norme sulle distanze. La [] spiegava quindi domanda giudiziale di regolamento dei confini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c., e richiesta di condanna del sig. [] al rilascio in favore della stessa, previa rimozione delle opere sulla stessa insistenti, dell'area risultante dallo stesso indebitamente occupata all'esito della determinazione della linea dividente i fondi, nonché domanda di condanna del sig. [] alla rimozione o all'arretramento a distanza consentita delle opere dal medesimo costruite in violazione della distanza minima dal confine prescritta dalle norme codicistiche e dal regolamento edilizio comunale. [] rappresentava inoltre che risultavano insistere sulla sua proprietà (nonostante che con scrittura privata datata 5 dicembre 2008 il sig. [] si fosse impegnato a rilasciare il terreno oggetto di retratto libero da persone e/o cose):

- una recinzione metallica di proprietà del sig. [] prospiciente il vano seminterrato;
- un basamento in cemento per l'alloggiamento del contenitore di GPL con le relative tubature, realizzato dal sig. [] nelle more del procedimento di riscatto per l'impianto posto a servizio della propria abitazione;
- una vecchia gradinata ed una gabbia in ferro di proprietà del sig. []
- le parti terminali di due tubazioni in pvc originanti dalla proprietà [] sversanti a cielo aperto le acque reflue provenienti dalla proprietà del convenuto.

La sig.ra [] spiegava quindi anche domanda di condanna del [] alla rimozione dei suddetti manufatti e *actio negatoria servitutis* volta ad accertare e dichiarare che il fondo

di proprietà della stessa non è gravato da alcuna servitù di scarico in favore del fondo del convenuto, con conseguente condanna del sig. [] alla cessazione dell'attività di scarico di acque chiare e/o scure e/o di liquami sulla proprietà [] e alla rimozione le relative tubazioni insistenti sulla proprietà di questa, nonché condanna, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno cagionato alla sig.ra [] per effetto dello scarico di acque potenzialmente inquinanti sul terreno di sua proprietà.

Con comparsa di costituzione e risposta del 29/11/2012 [] concludeva chiedendo: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c., l'esatto confine tra la proprietà del sig. [] individuata al foglio 2, particella 537 N.C.E.U. e il fondo agricolo della sig.ra [] individuato al Catasto Terreni del Comune di Montelabbate al foglio 2, particelle 237, 244 così come risultante dalla espletanda C.T.U. e disporre l'apposizione dei relativi termini a spese comuni; - rigettare tutte le domande attoree siccome infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio".*

Richiedeva anch'egli che venisse accertato e stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 950 c.c., l'esatto confine tra la sua proprietà, individuata al foglio 2, particella 537 N.C.E.U. e l'appezzamento di terreno agricolo della sig.ra [] individuato al Catasto Terreni del Comune di Montelabbate al foglio 2, particelle 237, 244, 246. Deduceva: l'appezzamento di terreno agricolo, sito in Montelabbate e distinto nel Catasto Terreni al foglio 11 mappali 237 - 244 e 246 è stato acquistato dalla sig.a [] a seguito di azione giudiziale di retratto per una superficie complessiva di mq 4.140. La esatta linea di confine tra detta area agricola e l'area urbana di proprietà del sig. [] (F.11 particella 537 N.C.E.U.) è quella delineata con linea diritta nell'estratto di mappa catastale citato nella sentenza n. 394/2001 del Tribunale di Pesaro che rimanda all'atto di compravendita per scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. E. Marchionni del 22/08/1992 (cfr. docc. 2 e 3 allegati all'atto di citazione) e riportato nel tipo mappale n. 1973 del 5/10/1991. Invero, ai fini della esatta individuazione della linea di confine non può essere preso a riferimento, come sostiene l'attrice, il libretto delle misure allegato al suddetto tipo mappale che contiene un grossolano errore. E' stata infatti materialmente trascritta in detto libretto una misura sbagliata della quota/distanza perpendicolare interposta tra l'estremo spigolo sinistro del lato posto in direzione sud del fabbricato di proprietà [] e la linea di confine posta tra la particella catastale [] mappale 537 e quella di proprietà [] particella 237: ml 20 anziché, come si può rilevare dall'estratto di mappa catastale presente presso gli archivi dell'Agenzia del Territorio di Pesaro, ml 25. Tale errore ha causato una difformità tra il confine

individuato nell'estratto di mappa catastale, che è quello da ritenersi esatto, e il confine che si verrebbe a delineare se venisse presa a riferimento, come vorrebbe controparte, la misurazione del libretto, del tutto improponibile anche perché si andrebbe ad aumentare indebitamente, con un'area di natura urbana, la superficie dei terreni agricoli acquistati dalla sig.a [] a seguito di retratto, che si ripete è di mq 4.140 (cfr. relazione tecnica geom. [] - doc.2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Si veda, sempre a dire della parte convenuta, altresì il tipo mappale prot. 2012/131877 (cfr. doc.3 allegato alla comparsa di cost. e risposta) e il tipo frazionamento prot. 2014/107068 allegato all'istanza per la rimessione in istruttoria depositata per conto di [] il 29/12/2014.

La parte convenuta evidenziava:

- che il libretto delle misure approvato dall'Ufficio Provinciale del Territorio di Pesaro e Urbino, quale elaborato ufficiale del tipo mappale n. 1973 del 05/10/91, da utilizzarsi per l'individuazione della linea di confine deve essere quello presente nella banca dati dell'Ufficio (cfr. allegato A osservazioni Geom.

[] del 23/01/2014) che conferma in toto l'estratto di mappa nella sua forma raffigurante la sagoma del lotto e la sua superficie di mq 1860, superficie che stralciata dall'intera proprietà crea la restante superficie agricola oggetto del retratto, individuata con i mappali 237, 244 e 246 del foglio 11, pari a mq 4140, così come statuito dalla sentenza n. 394/2001 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 30/04/2001;

- che la linea di confine se determinata sulla base del libretto delle misure cartaceo determinerebbe un lotto completamente difforme nella sagoma e nella superficie da quello approvato dall'Ufficio del Territorio con il tipo mappale n. 1973 del 05/10/91. Ne conseguirebbe che la superficie dell'area agricola assegnata alla sig.a [] sarebbe superiore a quella alla medesima attribuita con la sentenza n. 394/2001 sopra citata.

- che il tipo mappale ha l'obiettivo di definire nel lotto la rappresentazione dei corpi di fabbrica edificati. Tuttavia può presentarsi il caso che esso serva anche per definire il "lotto edificato" nell'ambito di un più ampio appezzamento individuato da una o più particelle. In questa evenienza, il tipo mappale non costituisce tipo di frazionamento (decreto Min. Finanze del 19/04/1994 n.701- Circolare n.15/1985). Il muro di contenimento, il capanno in cemento armato e la recinzione in rete metallica ad esso prospiciente nonché la gradinata, al contrario di quanto asserito da parte attrice, insistono nell'area urbana (corte del fabbricato) di proprietà del convenuto. La posizione del capanno è stata individuata con tipo mappale prot. n. 2012/PS131877 del 25/09/2012, approvato dall'Agenzia del Territorio in data 26/09/2012, all'interno della particella 537 di proprietà [] (cfr. doc. 3 allegato

alla comparsa di cost. e risposta). Con lo stesso elaborato (tipo mappale) sono stati individuati ed approvati dal Catasto dei punti che tracciano l'esatta linea di confine tra l'area urbana di proprietà

[] e l'area agricola di proprietà []

Riguardo alla costruzione in oggetto è stata inoltrata dal sig. [] richiesta di concessione in sanatoria (pratica n. 645 Prot. 1777 del 01/03/1995 Comune di Montelabbate) che è in attesa di definizione. Quanto infine al basamento in cemento su cui era posizionato il serbatoio GPL che dopo lunga trattativa si è riusciti a spostare (cfr. docc. 5-6-7 allegati alla comparsa di cost. e risposta) e le tubazioni dell'impianto ancora presenti in loco ma non più in funzione come rilevato anche dal C.T.U., va rilevato che il convenuto nonostante l'abbia più volte richiesto, non ha a tutt'oggi ottenuto il consenso della sig.a [] per accedere alla proprietà di quest'ultima e procedere ai lavori di rimozione che sono imputabili esclusivamente ai dinieghi opposti da controparte. Lungo il confine tra le due proprietà sono posizionate le tubazioni relative agli scarichi della vasca di accumulo delle acque piovane sita nel terreno del convenuto. Le acque scaricate ovvero il "troppo pieno" della vasca di accumulo delle acque piovane di cui sopra non costituiscono, dunque, acque reflue inquinanti e nocive; trattasi di scarico ad esclusivo servizio della "vasca di troppo pieno" per le acque meteoriche, posizionate a monte del muro di sostegno, all'interno del mappale n. 537 di proprietà del []. L'azione di tali acque non è da ritenersi nociva né per la salute umana né tantomeno per le colture presenti. Quanto infine agli scarichi delle acque reflue essi sono stati realizzati al momento della costruzione del fabbricato oggi di proprietà del sig. [] ed autorizzati dal Comune di Montelabbate con concessione edilizia n. 79 del 13/07/1991 e succ. variante del 31/12/1991 nonché autorizzazione di abitabilità e/o agibilità prot. n. 2888 cat. X cl. IX f.1 del 4/06/1992 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di cost. e risposta).

La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. [] Acquisita la relazione tecnica del nominato CTU, comprensiva delle risposte alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 24.6.2015, poi anticipata su istanza di parte attrice al giorno 4.2.2015. La difesa del [] in data 29.12.2014 spiegava istanza per la rimessione in istruttoria della causa, sulla quale le parti si confrontavano all'udienza del 4.2.2015. Parte convenuta chiedeva un supplemento peritale su: 1) quali fossero le reali cause e motivazioni della discordanza tra il libretto delle misure cartaceo allegato al tipo mappale n. 1973 del 05/10/1991 e il libretto delle misure, allegato al tipo mappale n. 1973 del

05/10/1991, presente nella banca dati dell'Ufficio del Territorio; 2) quale fosse secondo l'Ufficio del Territorio il libretto delle misure, allegato al tipo di mappale n.1973 del 05/10/91, da ritenersi valido in caso di discordanza tra il libretto delle misure cartaceo e quello inserito nella banca dati; 3) quali fossero, secondo l'Ufficio, gli elementi da utilizzare per individuare, sia nella forma che nella superficie, l'area agricola oggetto di retratto e di cui è stato disposto il trasferimento a favore di con sentenza n. 394/2001 del Tribunale di Pesaro.

Il G.I. faceva precisare alle parti le rispettive conclusioni e tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Preliminarmente si dà atto che entrambe le parti sono cadute in una topica, indicando come foglio del Catasto interessato dalla causa il n. 2 anziché il n. 11; il ctu ha fin dalla pag. 12 fatto sempre riferimento al corretto dato catastale (foglio n.11) e quindi le conclusioni di entrambe le parti si devono intendere corrette con sostituzione dell'11 al n. 2.

Nel merito va accolta la domanda di regolamento di confine sussistendo il presupposto dell'incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi (Cass. sentenza 6/4/2009 n. 8251).

E' emerso dalla ctu -che si fa propria per l'esperienza alta del consulente nonché per l'analiticità dell'elaborato-, che vi è una incongruenza marcata che caratterizza il tipo mappale n. 1973 del S.10.91; la linea di confine derivante dal libretto delle misure non corrisponde a quanto poi rappresentato nella mappa grafica allegata. E' da ritenersi corretta la linea di confine determinata dal libretto delle misure accluso al Tipo mappale 1973/1991 e errata la restituzione dell'elaborato grafico a esso allegato. Il ctu infatti ha argomentato sul punto esponendo che il libretto delle misure per definizione raccoglie e evidenzia i riferimenti numerici -precisi al decimale- necessari alla materializzazione della linea dividente i lotti; il tipo mappale grafico scaturisce conseguentemente e cronologicamente dalle misure del libretto. L'incongruenza marcata nel caso di specie tra libretto e mappa segna la presenza di un errore nella fase di trasposizione grafica di quanto definito strumentalmente e riportato nel libretto delle misure.

La pratica di frazionamento 1973 a suo tempo presentata all'UTE -così il ctu- per l'approvazione, evidenzia una dichiarazione a firma del tecnico di *avere redatto il presente tipo in base ai rilievi sul*

luogo rimandando per la descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti al libretto delle misure e relazione tecnica allegati.

Il consulente in sede di risposta alle osservazioni ha poi puntualmente osservato che la copia originale del libretto delle misure allegata al tipo mappale è mantenuta presso gli uffici del catasto e ufficializzata dalla presenza su ogni pagina di timbri e firme apposti dall'ufficio e dal tecnico redattore (geom. []) e nessun atto successivo è stato reperito di rettifica del libretto delle misure originale.

Si chiarisce poi, sempre secondo quanto osservato dal consulente, che il fabbricato adibito a pollaio è stato inserito dal tecnico incaricato (geom. []) basandosi sulla rappresentazione grafica del mappale 537, che si è detto è affetta da grave errore di restituzione rispetto alle misure di cui al libretto.

Nessun valore si può riconoscere al tipo mappale elaborato dal [] , tramite il geom. [] nel 2012 e presentato all'Agenzia del Territorio perchè atto unilaterale del [] , peraltro a giudizio già iniziato.

L'Agenzia del Territorio ha sì approvato tale aggiornamento ma per il semplice fatto che l'ufficio tecnicamente non svolge riscontri diretti sulla bontà delle linee di confine delle particelle, limitandosi a recepire i mappali rappresentati. Infatti anche l'Agenzia delle Entrate nel doc. 2 che parte convenuta ha depositato a sostegno della istanza di rimessione in istruttoria afferma:..

► per disposizioni interne all'Amministrazione (Circ. del Ministero delle Finanze – Direzione Generale del Catasto – n. 2/1988 – par. 8.8) l'aggiornamento della cartografia su supporto cartaceo veniva operato in modo speditivo, sulla scorta del grafico riportato sul Tipo mappale (Mod.51 modif) dal tecnico presentatore,

.. con ciò dimostrando che il termine approvazione non è da intendersi in senso tecnico.

Quindi va accolto l'assunto attoreo in ordine alla regolamentazione corretta dei confini; vero è che la consistenza catastale dei lotti è affetta da errore, ma ciò non inficia la validità dell'atto di acquisto del [] e del retratto attivato dalla [] posto che gli immobili sono stati in quella sede

individuati sulla scorta dei dati catastali e il riferimento all'estensione del terreno è solo indicativa; l'oggetto del retratto è da individuarsi nell'area determinata dalle particelle catastali a prescindere dalla precisa estensione del terreno che è solo approssimativa. Anche peraltro prendendo in considerazione quello che il [] indica come corretto confine, la reale superficie della proprietà [] e [] non coincide con quella indicata negli atti di proprietà.

Le opere edilizie realizzate dal [] nel terreno che ora emerge essere della parte attrice, vanno rimosse e in particolare: il vano seminterrato costituente il cd. pollaio (pag. 20 ctu), il basamento in c.a. di supporto del serbatoio GPL ora dismesso, la scala che conduce alla zona piscina, i due tubi in pvc fuoriuscenti dal terreno a lato del pollaio e che ricadono nella particella 237 anche essi (pagg. 21 e 25 ctu), il tutto come emerge chiaramente dalla tavola 2 bis allegata alla ctu.

Quanto ai lamentati scarichi, il ctu ha evidenziato che il tubo in PVC posto in posizione sud est rispetto alla abitazione del [] e ricadente nella part. 237 fa uscire un flebile getto d'acqua dal punto terminale che scarica a vista sul terreno della [] e che anche l'altro tubo posto più a monte scarica acque meteoriche sul fondo attoreo.

Le prove condotte dal ctu hanno mostrato che dal tubo più a monte fuoriesce acqua nel momento in cui entrano in funzione le linee di scarico delle acque bianche dell'abitazione e quindi le acque bianche scaricano a vista in un punto ben localizzato.

Va ordinata la rimozione degli scarichi perchè non sussiste alcun diritto di servitù di scarico né fondato su titolo né a titolo originario in favore del []

Che poi gli scarichi delle acque reflue siano stati autorizzati prima dell'acquisto della proprietà da parte del [] è irrilevante in quanto egli ora è il legittimato passivo in quanto proprietario dell'asserito fondo dominante e le concessioni edilizie come noto fanno salvi i diritti dei terzi. Va rilevato che senz'altro è tardiva l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto in comparsa conclusionale.

La domanda di risarcimento del danno va respinta in quanto non è stata raggiunta la prova di pregiudizi derivanti dagli scarichi. Il ctu ha infatti detto che *seppure l'azione di tali acque non è da ritenersi nociva (sono acque meteoriche) né per la salute dell'uomo né per le colture, tuttavia in concomitanza a intensi eventi piovosi il suo scorrimento continuo e localizzato può comportare una azione di dilavamento sul terreno interessato dallo scarico, con ciò escludendo un danno concreto e attuale.*

La domanda ex art. 96 cpc per il rifiuto di aderire al tentativo di mediazione, è stata proposta dalla parte attrice per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale non può essere esaminata in quanto tardiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e parimenti le spese di ctu e di ctp.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, respinta ogni altra domanda così provvede:

stabilisce ai sensi dell'art. 950 c.c. il confine tra il fondo di proprietà di [] individuato al Catasto Terreni del Comune di Montelabbate al f. 11 part. 237, 244 e 246 e la proprietà di [] individuata al foglio 11 part. 537, secondo le misurazioni riportate all'interno del libretto delle misure allegato al tipo mappale 1973 del 1991 con correzione dell'attuale mappa catastale e redazione di nuovo frazionamento e dispone l'apposizione dei termini a spese comuni come da allegato (Tavola 2 bis) del ctu da intendersi facente parte integrante della presente sentenza ;

condanna [] al rilascio in favore di [] dell'area che è indebitamente occupata dal [] con rimozione delle opere sulla stessa esistenti, a cura e spese del convenuto, e in particolare lo condanna alla rimozione di: un vano seminterrato (pollaio), basamento in cemento armato e l'annesso impianto di tubazioni insistenti sulla proprietà di [] la scala in ferro, la gabbia in ferro, la rete metallica;

dichiara che il fondo della [] non è gravato da alcuna servitù di scarico in favore del fondo del [] e per l'effetto condanna [] a cessare l'attività di scarico di acque chiare e scure sulla proprietà di [] e a rimuovere le tubazioni insistenti sulla proprietà []

condanna [] a rimborsare alla parte [] le spese di lite, che si liquidano in € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 2.200,00 per la fase istruttoria, € 2.800,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12, 5%.

pone a carico di [] le spese di ctu come già liquidate e le spese di ctp come documentate da parte attrice con fatture e quietanze di pagamento.

deciso in data 27/05/2015

CANCELLIERE
Diana *[Signature]*

il Giudice
Dott. Sabrina Carbini

[Signature]

TRIBUNALE DI PERARO
Deposito in Cancelleria oggi
28 MAG 2015
R. CANCELLIERE